Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 13 MAGGIO 1977:

LEGGE 6 aprile 1977, n. **184**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

LEGGE 6 aprile 1977, n. **185**.
Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 13 MAGGIO 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1977, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5260)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 13 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico.** — Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977 per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 12 aprile 1977; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto 4 settembre 1975, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile al dirigente generale - prefetto a riposo avv. Gustavo Prezzolini, con la seguente motivazione:

« In occasione di gravi calamità naturali, si portava, animato dalla generosità del suo impulso, nelle località colpite, prodigandosi, con diuturno, appassionato impegno, nell'organizzazione dei soccorsi alle popolazioni.

La sua opera, svolta anche in situazioni difficili con entusiasmo e particolare perizia, contribuiva ad alleviare i disagi e le sofferenze dei sinistrati, riscuotendo la riconoscenza ed il plauso delle comunità interessate.

Luminoso esempio di preclare virtù civiche e di operante abnegazione (1966-68, movimento franoso di Agrigento, alluvione di Firenze, terremoto della Valle del Belice) ».

(4390)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1977, n. **183**.

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'E.N.I. per un triennio;

Vista la lettera con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato quale proprio rappresentante, nel consiglio predetto, il consigliere della Corte dei conti, dott. Rinaldo Santini, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Tullio Ancora, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione dell'organo sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Santini è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. in sostituzione del dott. Tullio Ancora, dimissionario.

Il dott. Rinaldo Santini durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(5100)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli per la propaganda all'Esposizione filatelica mondiale « Italia '76 ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, n. 267, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di una serie di francobolli, nonché di una cartolina postale e di un aerogramma, celebrativi della Esposizione filatelica mondiale « Italia '76 »;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla emissione dei francobolli celebrativi in due tempi successivi, destinando il primo scaglione alla propaganda della Esposizione in parola ed il secondo alla celebrazione vera e propria;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1374 dell'8 aprile 1976;

Decreta:

Sono emessi due francobolli appartenenti alla serie citata nelle premesse, per la propaganda all'Esposizione filatelica mondiale « Italia '76 », nei valori da L. 150 e L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura 13¼ × 14; tiratura: L. 150, quindici milioni di esemplari; L. 180, otto milioni di esemplari; colori: policromia (tre colori per il valore da L. 150 e quattro colori per il valore da L. 180); foglio: 50 esemplari.

Le vignette, ispirate alla grafica pubblicitaria, riproducono, per il valore da L. 150, l'emblema della manifestazione a pieno formato e, per il valore da L. 180, lo stesso emblema, più piccolo, in alto, sovrastante uno dei padiglioni della fiera di Milano, sede dell'Esposizione. Sui due francobolli è riportata, variamente disposta, la leggenda « ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA - MILANO 14-24 OTTOBRE 1976 ». Sul valore da L. 180 è posta anche la leggenda « FIERA DI MILANO ». In ambedue i francobolli, in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « L. 150 » e « L. 180 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 158

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1976.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria dedicata al « Turismo ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1975, con il quale è stata, tra l'altro, autorizzata l'emissione, nel 1976, di altri tre francobolli della serie ordinaria dedicata al « Turismo », aventi come soggetti il castello di Fenis di Aosta, i trulli della Valle d'Itria e l'isola d'Ischia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1376 del 5 maggio 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 150, tre francobolli della serie ordinaria dedicata al « Turismo », aventi come soggetti il castello di Fenis di Aosta, i trulli della Valle d'Itria e l'isola d'Ischia.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

La vignetta, con identica impostazione per i tre soggetti, incorniciata da una fascia di colore e da sottili fili in nero, riproduce una veduta pittorica della località prescelta:

Castello di Fenis, nella Val d'Aosta (cornice di color verde);

Valle d'Itria, con i caratteristici trulli, nelle Puglie (cornice di color giallo ocra);

Forio, nell'isola d'Ischia (cornice di color rosso vinaccia).

Sul lato superiore della cornice, è posta, rispettivamente, la leggenda in chiaro « CASTELLO DI FENIS - AOSTA », « VALLE D'ITRIA », « ISOLA D'ISCHIA - FORIO ;» sul lato inferiore sono riportate la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 150 ».

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 159

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1976.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1377 del 19 maggio 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea europea », nei valori da L. 150 e L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura 13¼ × 14; tiratura: L. 150, quindici milioni di esemplari; L. 180, otto milioni di esemplari; colori: policromia: (quattro colori); foglio: 50 esemplari.

Le vignette riproducono due opere rappresentative dell'artigianato italiano, e precisamente: per il valore da L. 150 un piatto decorativo in maiolica, eseguito a Deruta nel XVI secolo, conservato nel museo di palazzo Venezia in Roma e raffigurante un personaggio femminile con un motto in un cartiglio; per il valore da L. 180 un vaso da fiori in ceramica, a forma di testa femminile, eseguito a Caltagirone nel secolo XVIII e conservato nel museo locale.

Una fascia a colore limita sul lato destro e sul lato inferiore le vignette, e reca, in chiaro, sul lato verticale, la leggenda «ARTIGIANATO ITALIANO »; nell'angolo è riprodotto il simbolo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni - C.E.P.T.; sul lato inferiore è riportata la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore, rispettivamente « L. 150 » e « L. 180 ». In alto, in entrambi i valori, la leggenda « EUROPA » completa la composizione del francobollo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 161

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Autorizzazione alla emissione di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione con la relativa determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il

quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 37, con il quale, tra l'altro, sono state apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una marca da L. 500 per il trasporto dei pacchi in concessione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1382 del 14 luglio 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione, nel valore da L. 500.

Detta marca è stampata in calcografia, su carta bianca, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm 48 × 15; formato stampa: mm 45 × 12; dentellatura: 14; colore: ocra gialla; foglio: 50 esemplari.

Vignetta: la marca è composta di due parti distinte, « matrice » e « figlia », unite da un rettangolino di linee verticali.

Ogni parte, divisa geometricamente in quattro parti di grandezza e tonalità diverse, poggia sul lato lungo del formato e si staglia, sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un filetto scuro.

Nella prima parte, in una formella che si estende in alto, per tutta la lunghezza del formato e per un quarto dell'altezza, si stacca, per scuro sul fondo molto chiaro, la leggenda su due righe e in carattere americano tondo pieno, « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE ». Sotto questa un riquadro largo circa un quarto della lunghezza e toccante la base, sul quale, su di un fondo a mezza tinta chiara, spicca per bianco lo stemma della Repubblica graficamente disegnato. In basso, per la rimanente lunghezza e per l'altezza di circa un sesto, una basetta a mezza tinta scura racchiude la scritta, in carattere bastoncino scuro, « SULLA MATRICE ». Nello spazio centrale, su di un fondino ondulato tipo mille nomi, ripetente la leggenda « DIRITTO POSTALE », sono stampati il valore — espresso con « L. » — e la cifra in arabo, in carattere bianco chiaroscurato, filettato di scuro con ombra a destra.

La seconda parte è simile alla prima nella formella di testa che, con uguali caratteristiche, ripete la leggenda: « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE ». Il riquadro che racchiude lo stemma della Repubblica è in tutto uguale a quello della prima parte, soltanto che si trova all'estremità opposta dell'altro. Ne consegue che lo spazio centrale, riservato al valore, è spostato a sinistra — anziché a destra come nella prima parte — ma sempre compreso nelle formelle di testa e di base e con le stesse caratteristiche riguardo al fondino e al valore. La basetta contenente la leggenda « SULLA FIGLIA » è ugale a quella che, nella prima parte, porta la leggenda « SULLA MATRICE » e, partendo dal lato sinistro della marca, raggiunge il riquadro in cui figura lo stemma della Repubblica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 163

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli commemorativi del 450° anniversario della morte di Vittore Carpaccio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1383 del 21 luglio 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli commemorativi del 450° anniversario della morte di Vittore Carpaccio, entrambi nel valore da L. 150.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; tiratura: quindici milioni di esemplari per ciascuno dei due valori; colore: bruno rossastro; foglio: venti esemplari dell'uno e dell'altro soggetto, disposti in modo da formare venti dittici; il foglio è completato al centro da venti rettangoli den-

tellati, con formato carta di mm 20 × 30, recanti la riproduzione della firma del pittore contenuta nella « Disputa di S. Stefano - 1514 », che si conserva a Milano nella pinacoteca di Brera.

Le vignette riproducono, ciascuna, una parte del dipinto « San Giorgio che uccide il drago », opera di Vittore Carpaccio, conservata nella scuola di S. Giorgio degli Schiavoni in Venezia. Nella cornice, in un riquadro verticale, è posta la leggenda « V. CARPACCIO 1455-1526 CA. ». Nel corpo delle vignette, in basso, è riportata la parola «ITALIA»; in alto, l'indicazione del valore «L. 150».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 164

(4608)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Impianti nucleari soggetti alle disposizioni dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente le norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, concernente modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1974, concernente la istituzione degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente norme di attuazione dello statuto, per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Visto l'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, concernente il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, alla indicazione degli impianti che, per le loro caratteristiche tecniche, per quantità e concentrazione di radioattività, sono soggetti alle disposizioni del medesimo art. 55;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Articolo unico

Sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i seguenti impianti destinati a scopo industriale o di ricerca scientifica:

1) le installazioni nelle quali sono impiegate apparecchiature contenenti sorgenti radioattive, per il cui uso sono necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di sicurezza o di protezione, in aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature stesse, nonché le installazioni per il trattamento, per il condizionamento o per il deposito di rifiuti radioattivi, quando in ciascuna delle installazioni medesime la quantità totale di radioattività, rispetto ai valori stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è uguale o superiore a 10^6 volte nel caso di sorgenti non sigillate; e a 3×10^9 volte nel caso di sorgenti sigillate;

2) le macchine acceleratrici di elettroni nelle quali:

a) l'energia delle particelle è superiore a 10 MeV;

b) l'energia è compresa tra 500 keV e 10 MeV purché la potenza sia superiore a 1 kW;

3) le macchine acceleratrici di particelle diverse da elettroni nelle quali:

a) l'energia delle particelle accelerate è superiore a 10 MeV;

b) l'energia delle particelle accelerate è inferiore a 10 MeV, ma la produzione media nel tempo su tutto l'angolo solido di neutroni è superiore a 10^7 neutroni al secondo, per il caso di macchine usate come apparecchi generatori di neutroni;

4) le macchine per studi ed esperienze sulla fusione termonucleare, aventi produzione media complessiva di neutroni su tutto l'angolo solido maggiore di 10^7 neutroni al secondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(4563)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), con effetto dal 1° settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4429)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Officine Alfieri Maserati, in Modena, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Alfieri Maserati di Modena, con effetto dal 1° marzo 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Officine Alfieri Maserati di Modena, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4431)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cibec, in Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cibec di Sassuolo (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cibec di Sassuolo (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5156)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoghe in vigore, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 0-7C —3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 17 febbraio 1973);

tariffa 0-7C —3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5, 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1970).

Roma, addì 1° aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali bergamaschi ad ampliare il magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere, esercitato in Bergamo, via Piatti, 14.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1928, con il quale la Società anonima magazzini generali bergamaschi, ora Magazzini generali bergamaschi S.p.a., è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Bergamo un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 29 novembre 1975, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autoriz-

zata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bergamo, via Piatti, 14, con un locale di nuova costruzione di mq 460, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 499 del 20 dicembre 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali bergamaschi è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bergamo, via Piatti, 14, con un nuovo locale di mq 460 circa, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza, di cui alle premesse del presente decreto, nel quale possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel locale di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 4.000.000 (quattromilioni) a lire 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4619)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Autorizzazione all'« Ente autonomo magazzini generali di Padova » ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Viste le istanze in data 19 agosto 1975, 27 aprile 1976 e 17 maggio 1976, con le quali l'« Ente autonomo magazzini generali di Padova », con sede in Padova, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova, corso Stati Uniti n. 18, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 171 del 28 aprile 1976 e n. 177 del 25 maggio 1976, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Padova in data 13 aprile 1976 attestante la regolare esecuzione — in conformità del progetto a suo tempo approvato — dei lavori di costruzione dei fabbricati destinati a costituire il complesso del magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'« Ente autonomo magazzini generali di Padova », è autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova, corso Stati Uniti, 18, un magazzino generale, per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, nel complesso costituito da 15 celle frigorifere, comprensive di n. 5 anticelle, della superficie totale di mq 4350, e da 19 locali, suddivisi in quattro corpi di fabbrica della superficie complessiva di mq 14.383, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto, ed in esse distinti con i numeri da 1 a 15 le celle frigorifere e con i numeri da 16 a 32 i locali.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con la deliberazione n. 171 del 28 aprile 1976.

L'ammontare del deposito cauzionale che l'ente è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 25.000.000 (venticinquemilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4500)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Tasso agevolato da applicare ai finanziamenti all'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire la installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonché la estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che detto tasso agevolato è ridotto ad un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto il proprio decreto n. 337471 in data 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 139, con il quale venne determinato il tasso agevolato di interesse da applicare ai mutui predetti, nella misura dell'8,35%, ridotto al 2,80% in favore delle imprese editrici di giornali costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Ritenuto che occorre procedere alla modifica dei tassi agevolati predetti, in relazione all'attuale situazione economica;

Visto il proprio decreto n. 199549 del 12 aprile 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene fissato nella misura del 15,95%, ivi compresa la commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla citata legge numero 172 e viene, inoltre, introdotto un sistema automatico di variazione del tasso di riferimento stesso, con periodicità bimestrale e con le modalità fissate nel predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di estendere il cennato sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato in questione in modo che questo vari nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito disciplinate dalla ripetuta legge n. 172;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui mutui previsti dallo stesso articolo e dal successivo art. 6 a favore delle imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 172, è stabilito nella misura dell'8,95%. Il tasso predetto è ridotto al 3% arrotondato a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti, pari cioè ad un terzo circa di tale aliquota dell'8,95%.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato d'interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso di riferimento stabilito con decreto 12 aprile 1977 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 194

(5212)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Tasso di riferimento da applicare fino al 30 aprile 1977 ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 giugno 1976, con la quale venne stabilito nella misura del 15,35% il tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sui finanziamenti previsti, tra l'altro, dalla citata legge n. 172;

Ritenuto che, in relazione alle mutate condizioni del mercato occorre rideterminare detto tasso di riferimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 con il quale, tra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il citato Comitato del credito, nell'esprimersi favorevolmente in ordine alle proposte formulate per l'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ha, tra l'altro, dato parere favorevole:

a) per la determinazione nella misura del 15,95%, ivi compresa la commissione dell'1,75%, del tasso di riferimento per il credito industriale;

b) per la fissazione dei criteri e modalità delle variazioni automatiche di detto tasso e per la loro estensione a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito, previste nella citata legge n. 172, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, è determinato, giusta la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata nelle premesse, nella misura del 15,95% annuo costituito come segue:

a) 14,20%, quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75%, quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie, effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso di riferimento nella misura del 15,95% annuo stabilita al precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Trapani ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.674

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.849
qualificati . . . . » 10.985
specializzati . . . . » 12.041

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4668)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Caserta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.600

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.271
qualificati . . . . » 10.590
specializzati . . . . » 11.417

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4669)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Grosseto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.692

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.246
qualificati . . . . » 11.180
specializzati . . . . » 12.113

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4670)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Pistoia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 15.277

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.577
qualificati . . . . » 12.965
specializzati . . . . » 14.300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4671)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Torino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.409

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.231
qualificati . . . . » 12.384
specializzati . . . . » 13.474

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4672)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Catanzaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.626

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.368
qualificati . . . . » 10.483
specializzati . . . . » 11.521

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4673)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Ancona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L. 11.692
salariati fissi:	
comuni	» 9.556
qualificati	» 10.452
specializzati	» 11.347

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Macerata ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L. 11.891
salariati fissi:	
comuni	» 9.017
qualificati	» 10.056
specializzati	» 11.024

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Lucca ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L. 12.877
salariati fissi:	
comuni	» 9.631
qualificati	» 10.789
specializzati	» 11.873

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Vercelli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.867

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.078
qualificati . . . . » 11.504
specializzati . . . . . » 12.459

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Aosta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.574

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.907
qualificati . . . . » 12.089
specializzati . . . . » 13.294

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4683)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di L'Aquila ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 15.150

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.020
qualificati . . . . » 11.139
specializzati . . . . » 12.277

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4684)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Agrigento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.022

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.702
qualificati . . . . » 10.865
specializzati . . . . » 11.947

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4685)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Sassari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.632

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.776
qualificati . . . . » 11.041
specializzati . . . . » 12.180

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Viterbo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.574

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.393
qualificati . . . . » 10.519
specializzati . . . . » 11.566

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4663)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Modena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.672

salariati fissi:

comuni . . . . —
qualificati . . . . » 11.080
specializzati . . . . » 12.023

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Latina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.829

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.030
qualificati . . . . » 11.178
specializzati . . . . » 12.251

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.574

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.400
qualificati . . . . » 10.528
specializzati . . . . » 11.576

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4656)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Pavia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.973

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.906
qualificati . . . . » 11.073
specializzati . . . . » 12.157

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Siena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.285

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.760
qualificati . . . . » 11.755
specializzati . . . . » 12.496

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Potenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.610

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.439
qualificati . . . . » 10.514
specializzati . . . . » 11.584

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Avvenire », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 11 del mese di gennaio 1977 alla società cooperativa « L'Avvenire » di Napoli attualmente in liquidazione ordinaria, dalle quali si rileva che l'ente in oggetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « L'Avvenire », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Fulvio Maddalena in data 25 agosto 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Gabriella Accardo ne viene nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.

Autorizzazione alla S.p.a « Tagliate », in Reggio Emilia, ad istituire e gestire una succursale del magazzino generale in Montecavolo di Quattro Castella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1955, con il quale la S.p.a. « Tagliate », con sede in Reggio Emilia, viale Timavo, 35, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di formaggio parmigiano-reggiano;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 1976, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad istituire una succursale del magazzino generale in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), da adibire anch'essa a deposito di formaggio parmigiano-reggiano;

Viste le deliberazioni n. 515 del 30 dicembre 1976 e n. 45 del 22 febbraio 1977, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Tagliate », con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia) una succursale del magazzino generale gestito in Reggio Emilia, viale Timavo, 35, da adibire al deposito di formaggio parmigiano-reggiano.

Detta succursale è costituita da un complesso della capacità di 120.000 (centoventimila) forme circa di formaggio, articolato in due blocchi, ognuno dei quali comprendente 8 locali, complesso meglio descritto, nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 1.000.000 (unmilione) a L. 20.000.000 (ventimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4741)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1977, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 15,95% e che detto tasso è composto:

a) 14,20 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati, dal cennato decreto in data 12 aprile 1977, è pari al 14,05 % per il bimestre maggio-giugno 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05 % per il bimestre maggio-giugno 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,80 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(5214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1977, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 153, l'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno è stato autorizzato ad acquistare dalla signora Maria Raffaella Fasano, per la somma di L. 155.000.000, un appezzamento di terreno della superficie di Ha 10.88.74 sito in Pontecagnano (Salerno) e distinto alla partita n. 3398, foglio n. 5, mappali 194, 195/*a*, 316/*a*, 197/*b* e 278/*a*.

(5042)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « Biennale dello standard nell'arredamento e mostra selettiva e concorso internazionale del mobile », in Milano.

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione della « Biennale dello standard nell'arredamento e mostra selettiva e concorso internazionale del mobile », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1977, che avrebbe dovuto aver luogo in Milano dal 24 al 29 settembre c.a., con carattere internazionale.

(5043)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 237-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Maria Francesco, in Napoli, via E. Capocci n. 27, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 237-NA » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(5044)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rogor L 10 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rogor L 10 concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5051)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rogor P dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rogor P concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5052)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Massarenti, in Cologno Monzese.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Massarenti, in Cologno Monzese (Milano), composto dai signori:

Presidente:

Pescini Antonio.

Membri:

Curto Ugo;

Villa Felice.

(5045)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 13 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Avellino. — Intestazione: Bianco Lorenzo, nato ad Ariano Irpino il 27 gennaio 1930. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Michelis Giorgio, nato a Prazzo il 14 giugno 1897. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Mariano Eugenia, nata a Busca il 1° maggio 1901. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Ragusa. — Intestazione: Sortino Paolo, nato a Catania il 3 settembre 1893. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5041)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 mod. Cambio rend. 5%. — Data: 15 dicembre 1076. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria di Roma. — Intestazione: Papa Pietro, nato a Casapulla (Caserta) il 27 gennaio 1900, domiciliato a Roma, via Costantino, 128. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 10 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,50	886,50	886,40	886,50	886,55	886,50	886,60	886,50	886,50	886,50
Dollaro canadese	844,80	844,80	845,20	844,80	845 —	843,75	845,50	844,80	844,80	844,80
Franco svizzero	351,09	351,09	351 —	351,09	351,10	350,58	351,10	351,09	351,09	351,10
Corona danese	147,90	147,90	148 —	147,90	147,93	147,90	147,99	147,90	147,90	147,90
Corona norvegese	168 —	168 —	168 —	168 —	168 —	168,05	168,03	168 —	168 —	168 —
Corona svedese	203,90	203,90	204 —	203,90	203,90	203,90	203,94	203,90	203,90	203,90
Fiorino olandese	360,41	360,41	360,65	360,41	360,53	360,40	360,45	360,41	360,41	360,40
Franco belga	24,547	24,547	24,54	24,547	24,55	24,54	24,5620	24,547	24,547	24,55
Franco francese	179,05	179,05	178,95	179,05	179,06	179,05	179,08	179,05	179,05	179,05
Lira sterlina	1524 —	1524 —	1524,25	1524 —	1524 —	1524,10	1524,35	1524 —	1524 —	1524 —
Marco germanico	375,58	375,58	375,80	375,58	375,68	375,55	375,53	375,58	375,58	375,60
Scellino austriaco	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,8150	52,80	52,80	52,80
Escudo portoghese	22,945	22,945	22,92	22,945	22,95	22,95	22,90	22,945	22,945	22,95
Peseta spagnola	12,874	12,874	12,88	12,874	12,88	12,85	12,8750	12,874	12,874	12,85
Yen giapponese	3,199	3,199	3,20	3,199	3,19	3,20	3,1890	3,199	3,199	3,20

Media dei titoli del 10 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300
» 5 % (Ricostruzione)	98,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,075
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,250
» 5,50 % » » 1968-83	77,950
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,450
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 %-1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,525
» poliennali 7 % 1978	93,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,050
» » 9 % 1980	87,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,55
Dollaro canadese	845,15
Franco svizzero	351,095
Corona danese	147,945
Corona norvegese	168,015
Corona svedese	203,92
Fiorino olandese	360,43
Franco belga	24,554
Franco francese	179,065
Lira sterlina	1524,175
Marco germanico	375,555
Scellino austriaco	52,807
Escudo portoghese	22,922
Peseta spagnola	12,874
Yen giapponese	3,199

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acireale, di 2ª categoria, in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana in data 30 novembre 1976 che pone in liquidazione il Monte di credito su pegno di Acireale, di 2ª categoria, con sede in Acireale (Catania);

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Salvatore Furia, nato ad Agira (Enna) il 30 giugno 1930 è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Acireale, di 2ª categoria, con sede in Acireale (Catania) ed i signori avv. Giuseppe Agnello, nato a Palagonia (Catania) il 14 maggio 1931, avv. Vincenza Caruso, nata a Catania il 27 aprile 1933 ed il rag. Giuseppe Castano, nato a Troina (Enna) il 2 gennaio 1953 sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte stesso con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Governatore: BAFFI

(4848)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a trenta posti di conduttore in prova, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona e Bologna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzioni in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvendimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/15049 del 4 febbraio 1977;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 1° marzo 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a trenta posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Torino	10
compartimento di Verona .	10
compartimento di Bologna .	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media o di altro titolo di studio equipollente, rilasciato da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo firmata e datata dall'aspirante, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tale termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma e, a tale fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano, sarà rilasciata apposita ricevuta; la presentazione diretta è consentita soltanto entro il termine perentorio suddetto.

Non si terrà conto delle domande inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del citato perentorio ovvero di quelle inoltrate per posta ordinaria che, ancorchè spedite entro i termini, pervengano dopo la scadenza dei termini stabiliti dal bando.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati devono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

c) di non aver presentato analoga domanda per altro compartimento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio e per i militari alle armi il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente terzo comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti per i quali non sono previsti posti messi a concorso non verranno accolte.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

i dipendenti civili di ruolo dello Stato e i dipendenti militari di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 200) e alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

gli operai di ruolo dello Stato (art. 61 della legge 8 marzo 1961, n. 90).

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di conduttore nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

I relativi provvedimenti di nomina e di integrazione verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Prova di esame

L'esame consisterà in una prova scritta concernente lo svolgimento di un tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.

Diario della prova scritta comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione delle gradutorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'ufficio personale del compartimento per il quale hanno concorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, indicati ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro:

4) i feriti in combattimento;
5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
11) i mutilati e gli invalidi civili;
12) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo alla riserva dei posti dovranno produrre, nel termine perentorio a con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza);
b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;
c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;
d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);
e) originale o copia notarile del titolo di studio richiesto, di cui al precedente art. 2, per la partecipazione al concorso. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n 15;
f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali d'igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo;
in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;
riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;
3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata a leva);
4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di conduttore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
statura minima: metri 1,60.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello in carta legale corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento prescelto, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base allo esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica conseguita, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte della Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso previa formazione di apposita graduatoria dei candidati riusciti idonei negli altri compartimenti.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1977
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 184

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato (concorsi).

(1) . . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
(recapito per ogni comunicazione - domicilio, via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a trenta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1977, n. 537, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso;

di non aver presentato analoga domanda per altri compartimenti.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
10125 Torino - Via Sacchi, 1;
37100 Verona - Lungo Adige Capuleti;
40123 Bologna - Via D'Azeglio, 38.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, data e luogo di nascita) e il domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4750)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, in possesso della laurea in ingegneria, abilitati all'esercizio della professione.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sessanta posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo, in possesso della laurea in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1926, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 30 Trasporti, foglio n. 182, avranno luogo a Roma alle ore 8 dei giorni 4 e 5 giugno 1977, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy (EUR).

(5231)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso a novantacinque posti di capo tecnico in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Trieste, Bari, Reggio Calabria e Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1977 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1975, n. 3011, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del pubblico concorso a novantacinque posti di capo tecnico in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Trieste, Bari, Reggio Calabria e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18274.

(5117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 2 aprile 1977, il decreto ministeriale 25 marzo 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(4328)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centosessantanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 8 marzo 1977, il decreto ministeriale 16 febbraio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a centosessantanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(4329)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1972, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 7 marzo 1977 il decreto ministeriale 16 febbraio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(4330)

OSPEDALE CIVILE «B. V. DELLE GRAZIE» DI LATISANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(5123)

OSPEDALE «SS.MO ROSARIO» DI VENAFRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo definito);

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo definito);

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(5121)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di odontoiatria;

un posto di aiuto del servizio di oculistica;

due posti di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(5127)

OSPEDALE CIVILE « G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(5119)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(5124)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di fisioterapia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale (sezione decentrata presso il C.T.O.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(5120)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione urologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione urologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(5122)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente anatomo-patologo;

un posto di assistente stomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cesena (Forlì).

(5125)

OSPEDALE DI RHO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione del personale) dell'ente in Rho (Milano).

(5126)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di ispettore sanitario;

quattro posti di assistente di chirurgia toracico-polmonare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(5128)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di angiologia e chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di angiologia e chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5129)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1977, n. **10**.

Interventi nel settore della medicina riabilitativa.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 18 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'istituzione delle unità socio-sanitarie locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1977 la regione Calabria, ad integrazione degli interventi finanziari eventualmente operati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, stipula con gli enti pubblici che operano nel settore della riabilitazione convenzioni per il potenziamento dei servizi di recupero, rieducazione funzionale e reinserimento sociale degli handicappati in età evolutiva. Analoghe converzioni possono essere stipulate con enti privati che, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nel settore della riabilitazione.

La Regione eroga inoltre eventuali provvidenze economiche nella misura annua non superiore a lire seicentomila per handicappato in favore delle famiglie non abbienti al fine di assicurare la permanenza nell'ambito domestico dei minorati che abbisognano di sorveglianza continua o di cure particolari.

Art. 2.

Per la stipula delle convenzioni di cui al primo comma del precedente art. 1 gli enti interessati devono inoltrare richiesta formale alla giunta regionale - assessorato alla sanità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le richieste dovranno essere corredate di una dettagliata relazione che illustri l'attività che l'ente svolge o intende svolgere nel settore della riabilitazione o che indichi analiticamente gli obiettivi che si intendono perseguire con la convenzione.

Allo scopo di attuare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con quelli di cui alla legge regionale n. 14 del 17 settembre 1974, le istanze di cui al comma precedente sono sottoposte, per il loro eventuale accoglimento, alla giunta regionale previo parere del comitato tecnico scientifico istituito con la legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975.

Le convenzioni indicheranno, tra l'altro, l'entità degli stanziamenti finanziari nonché i modi di utilizzo degli stessi.

Art. 3.

In seno a ciascun presidio riabilitativo ammesso ai benefici della presente legge è istituito un comitato di gestione composto:

a) di un rappresentante dell'ente convenzionato;

b) di tre rappresentanti della Regione nominati con deliberazione della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;

c) di tre rappresentanti dei genitori degli utenti;

d) di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali provinciali CGIL, CISL, UIL;

e) un rappresentante del personale del centro di assistenza eletto dall'assemblea dello stesso personale;

f) del sindaco del comune ove ha sede il presidio riabilitativo, o di un suo delegato.

Il comitato assicura le seguenti funzioni:

1) esprime parere vincolante, agli organi deliberanti dell'ente, in ordine alla gestione dei fondi assegnati dalla Regione in attuazione della presente legge;

2) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 4.

Sulla base delle istanze pervenute e nei limiti dello stanziamento disponibile, l'assessore regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare competente, sottopone alla giunta regionale per l'approvazione il piano degli interventi nonché lo schema delle convenzioni di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Per l'ammissione ai benefici di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, gli interessati devono produrre formale istanza alla giunta regionale - assessorato alla sanità, entro il termine fissato dall'art. 2 della presente legge.

L'istanza deve essere corredata di:

a) certificato medico dal quale risultino le condizioni psicofisiche dell'handicappato, il tipo di terapia prescritta nonché un giudizio sulla opportunità della sua permanenza nell'ambito domestico;

b) certificato dello stato di famiglia vistato dall'ufficio delle imposte dirette dal quale risultino le condizioni economiche della famiglia del richiedente;

c) attestato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dell'handicappato dal quale risultino le condizioni economiche della famiglia del richiedente.

L'assessore regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare competente, sottopone all'approvazione della giunta regionale l'elenco degli ammessi ai benefici tenendo conto prioritariamente delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sul capitolo 19600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976: « fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 al titolo 1°, sez. 4, rubrica 3, cap. 11001 con la denominazione: « spese per interventi nel settore della medicina riabilitativa ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 12 marzo 1977

FERRARA

(3275)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1977, n. **1**.

Attività celebrative del bicentenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di tutela delle attività culturali e allo scopo di richiamare il messaggio di libertà sotteso alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, finanzia o concede contributi a favore di iniziative sorte e da realizzarsi nel territorio regionale al fine di celebrare il bicentenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Le iniziative finanziate e assistite da contributi ai sensi della presente legge possono essere promosse:

a) da comitati promotori per la realizzazione di iniziative culturali nell'ambito delle celebrazioni del bicentenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America;

b) dalla Regione direttamente, oppure con la sua partecipazione od adesione, nel quadro delle indicazioni e dei programmi del comitato.

Art. 3.

Per le iniziative di cui al comma *a)* dell'art. 2 la domanda di contributo è inoltrata al presidente della regione Toscana.

I contributi per le iniziative di cui all'art. 2 sono deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1976 di L. 70.000.000 farà carico al cap. 05480: « Spese per attività celebrative del bicentenario della dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America », che è istituito con la legge di variazione al bilancio n. 71 (atti del consiglio) del 24 novembre 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1973, n. 27, recante norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1973, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

« La dialisi può altresì essere effettuata presso apposite strutture ambulatoriali, extraospedaliere, con possibilità di prestazioni da parte di assistenti volontari anche nei riguardi di più pazienti.

Tale servizio è attuato previe convenzioni stipulate tra gli enti ospedalieri dotati di servizi di emodialisi e i comuni o altri enti pubblici e le associazioni di volontariato, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Resta ferma la disciplina del vigente regolamento, in particolare per quanto attiene la frequenza ai corsi, l'idoneità dei locali, degli apparecchi e dei servizi tecnici, nonché l'assistenza dei servizi di emodialisi ospedaliera ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 3.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 65. Istituzione del parco naturale della Maremma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 3) dell'art. 10 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Un contributo annuale della Regione nell'importo determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale ».

L'erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del consiglio regionale previa presentazione da parte della giunta di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli adempimenti di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 65 e sulla situazione generale del parco.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è determinato per l'esercizio 1976, in L. 136.000.000 e farà carico al cap. 12300 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 che viene integrato per L. 100.000.000 con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione V - Oneri non ripartibili

Rubrica 7 - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione: lettera *E* - legge regionale 5 giugno 1975, n. 65 L. 100.000.000

In aumento:

Titolo I - Spese correnti

Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2 - Agricoltura

Cap. 12300. — Contributo annuo al consorzio del parco della Maremma (legge regionale 5 giugno 1976, n. 65) . . . . L. 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 4.

Aumento del capitale della FIDI-Toscana S.p.a. - Acquisto n. 3100 azioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad acquistare n. 3100 azioni della FIDI-Toscana S.p.a., al valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 310.000.000 si fa fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

DI NUOVA ISTITUZIONE

Cap. 26170. — Spesa per l'acquisto di azioni della FIDI-Toscana S.p.a. . . L. 310.000.000

In diminuzione:

Cap. 26270. — Lettera S. - fondo per finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 310.000.000

Art. 4.

La somma stanziata ai sensi della presente legge può essere utilizzata entro e non oltre l'esercizio 1977.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 5.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, concernente l'istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale FIDI-Toscana S.p.a. per favorire l'accesso al credito ed agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale del 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1976 il contributo regionale di cui all'art. 13 della presente legge è determinato in L. 50.000.000 a seguito dell'avvenuta riduzione del cap. 16600, art. 20, a mente della legge regionale del 25 agosto 1976, n. 58, recante variazioni al bilancio dell'esercizio considerato ».

Il contributo regionale di cui al comma precedente è determinato, per ciascun anno, a partire dal 1977 in L. 35.250.000 salvo quanto diversamente disposto dalla legge di approvazione del bilancio di ciascun anno di riferimento.

Art 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, il contributo regionale per la formazione del fondo di garanzia della FIDI-Toscana S.p.a., di cui all'art. 5 della medesima legge, è determinato in L. 2.559.000.000

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo farà carico ai bilanci degli esercizi dal 1976 al 1980 come segue:

L. 500.000.000 all'esercizio 1976;

L. 514.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1980;

e specificatamente:

per L. 500.000.000 al cap. 26150 del bilancio per l'esercizio 1976 che presenta la necessaria disponibilità;

per L. 514.750.000 al capitolo dei bilanci degli esercizi dal 1977 al 1980 corrispondente al cap. 26150 del bilancio 1976; alla copertura della maggiore spesa di L. 14.750.000 è fatto fronte con la riduzione, per analogo importo, nel periodo considerato, del capitolo corrispondente al cap. 16600, art. 20, del bilancio 1976, così come risulta dall'art. 1, secondo comma, della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1976 ed è stata vistata il 7 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1977 sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1977, il bilancio regionale per l'anno 1977, depositato al consiglio regionale in data 17 dicembre 1976 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1977.

(2789)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771290)